



## ***Informativa per la clientela di studio***

***N. 18 del 02.11.2020***

***Ai gentili Clienti  
Loro sedi***

### **OGGETTO: DECRETO RISTORI SOSTEGNO PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE**

*Gentile Cliente,*

*E' stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Ristori** che introduce alcune **misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive**, recentemente adottate con il **DPCM del 24.10.2020**. Il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2020.*

#### ***NUOVI TRATTAMENTI DI CIG, ASO, CIGD***

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga:

- ◆ per una durata massima di **sei settimane**,
- ◆ nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.
- ◆ I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati a seguito del Decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 rientrano in queste sei settimane.

Hanno diritto:

- ◆ i datori di lavoro ai quali sia stato **già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane del DL 104 -2020** (Decreto Agosto)
- ◆ i datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal Dpcm del 24 .10 2020** di limitazione delle attività economiche per l'emergenza COVID-19.

**È richiesto il versamento dei seguenti contributi aggiuntivi:**

- ◆ **9%** della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- ◆ **18%** della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato,

da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

**Nessun contributo** invece per i datori di lavoro:

- ◆ che hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**,
- ◆ che hanno **avviato l'attività di impresa dopo il 1.1.2019**,
- ◆ per i datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal DPCM del 24.10.2020**.

La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020.

**È necessario presentare autocertificazione sul fatturato per l'individuazione del contributo dovuto.**



Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati entro la fine del mese successivo a quello del periodo di integrazione, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento. In sede di prima applicazione, il termine è fissato al 30 novembre 2020 ma per le domande relative ai periodi tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissato al 31 ottobre 2020.

**I Fondi di solidarietà (d.lgs 148 2015) seguiranno le stesse procedure.**

## **CONGEDO COVID PER QUARANTENA O SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA**

Viene **estesa l'agevolazione** prevista dal Decreto Agosto che prevedeva per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati:

- ♦ il diritto allo smart working, ove possibile, oppure
- ♦ il congedo indennizzato al 50% di uno dei genitori

per necessità di **assistenza ai figli in caso di quarantena disposta dalla ASL** di riferimento per possibile contagio da COVID 19 a scuola o durante attività extrascolastiche.

Le novità sono due:

1. l'agevolazione si applica **anche per la sospensione delle attività didattiche in presenza** legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19
2. **opera per i figli fino a 16 anni invece che 14**, ma in questo caso il diritto di astenersi dal lavoro non viene indennizzato. Il lavoratore gode comunque di divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO**

**Fino al 31 gennaio 2021** ai datori che utilizzano i nuovi periodi di integrazione salariale resta **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento economico individuale e collettivo** e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Restano **esclusi dal blocco dei licenziamenti**:

- ♦ i casi di **personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore**,
- ♦ licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività** conseguente alla messa in liquidazione,
- ♦ nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASPI,
- ♦ i licenziamenti intimati **in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa

## **SOSEPNSIONE VERSAMENTI INPS E INAIL NEI SETTORI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE**

Sono **sospesi i versamenti dei contributi INPS e INAIL relativi al periodo di paga Novembre 2020** per i dipendenti delle aziende che svolgono attività prevalente nei **settori interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020**.

I contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**.



## **ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE**

Si riconferma che, in via eccezionale, **ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale** è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico per un ulteriore **periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL. È escluso il settore agricolo.

Chi ha richiesto e non goduto periodi di esonero a seguito del Decreto Agosto può rinunciare e contestualmente presentare domanda per i nuovi periodi previsti dal Decreto Ristori.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## **NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI E A TERMINE DEL TURISMO, SPETTACOLO OCCASIONALI INTERMITTENTI ECC.**

Viene riconosciuta una **indennità di 1000 euro**:

- ◆ ai soggetti beneficiari dell'indennità art. 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
- ◆ ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, anche in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, con almeno trenta giornate di lavoro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI
- ◆ ai **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ◆ ai **lavoratori intermittenti** che abbiano almeno trenta giornate di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020
- ◆ **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti occasionali che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29.10.2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con almeno un contributo mensile versato nello stesso periodo;
- ◆ **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- ◆ **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, titolari sia tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata pari ad almeno trenta giornate per ciascun periodo, non titolari di alla data del 29 ottobre di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.
- ◆ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione; oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo ma reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le nuove quote di REM.

La **domanda andrà presentata INPS entro il 30 novembre 2020** tramite modello di domanda e modalità stabilite in una prossima circolare dell'istituto.

**Ricordiamo che dal 13 novembre 2020 si decade dalla possibilità di richiedere le indennità previste dal Decreto Agosto.**



## **DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI**

Il **bonus per i collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche**, CONI e CIP viene rinnovato per il  **mese di novembre 2020 e aumentato a 800 euro**.

L'indennità è sempre erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

**Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.**

L' indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

- ◆ altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente e assimilati)
- ◆ reddito di cittadinanza
- ◆ reddito di emergenza
- ◆ prestazioni di sostegno al reddito istituite dai decreti-legge Cura Italia, Rilancio, Agosto, Ristori;
- ◆ pensioni di ogni genere, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

**Le domande degli interessati**, con autocertificazione dei requisiti andranno **presentate entro il 30 novembre 2020, tramite la piattaforma informatica già attiva sul sito di Sport e Salute s.p.a.** che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno non c'è bisogno di presentare domanda.

## **REDDITO DI EMERGENZA**

Ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza istituito dal Decreto Agosto sono riconosciute due ulteriori mensilità per i mesi di novembre e dicembre e ai nuclei familiari beneficiari del REM in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto 34/2020 è erogata una ulteriore quota. La domanda andrà presentata INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda e le modalità che saranno illustrate in una circolare dell'istituto.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**